



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
PROVINCIA DI PISA**

**SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. SERVIZIO SOCIALE**

*Via G.B. Niccolini, 29 – 56017 San Giuliano Terme (PI)
Tel. 050-819111 – Fax 050-819220
<http://www.comune.sangilianoterme.pisa.it>*

**BANDO PUBBLICO PER IL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2026.**

Viste e richiamate:

- la L. 13/1989 “*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*”;
- il Decreto Ministeriale 14/06/1989 n. 236 “*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*”.
- la L. R. n. 47/1991 “*Norme sull'eliminazione della barriera architettonica*” che individua gli ambiti di competenza dei Comuni per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone in condizione di disabilità;
- Il Regolamento Regionale 03 gennaio 2005, n. 11/R “*Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della Legge regionale 47/1991*”, che disciplina le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di contributo;
- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187;

- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., *in materia di diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*
- la L. dello Stato 30 dicembre 2025, n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

Premessa:

Il Comune di San Giuliano Terme (PI) intende promuovere l'inclusione sociale e la piena accessibilità mediante il riconoscimento agli aventi diritto di un contributo economico per la **rimozione delle barriere architettoniche**, in civili abitazioni incluse pertinenze e parti condominiali, al fine di garantire un ambiente più accessibile e fruibile.

Anche per l'anno 2026 la concessione delle agevolazioni economiche è prevista in linea con la normativa regionale vigente in materia, nonché sulla base degli stanziamenti regionali a disposizione dei Comuni.

Il fine pubblico è quello di migliorare l'accessibilità e l'autonomia delle persone con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o cognitivo, residenti nel territorio comunale, destinando le risorse economiche all'abbattimento delle spese sostenute per interventi, ad esempio, diretti a realizzare scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non sono previsti contributi per nuove costruzioni.

L'agevolazione riguarda la realizzazione sugli edifici esistenti sia di opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche (*fisiche e percettive*), sia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature specifiche.

I soggetti interessati potranno richiedere al Comune il contributo nella misura spettante secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 1 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO.

Possono presentare domanda per accedere al contributo di cui al presente bando (*come previsto dall'articolo 4 e dal titolo I bis della l.r. 47/1991*):

1. Persone con menomazione o limitazioni permanenti di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano residenza anagrafica negli edifici interessati dall'intervento;
2. Persone con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o cognitivo che assumano la residenza negli edifici interessati entro tre mesi dal momento della comunicazione del Comune dell'ammissione al contributo quale beneficiario;
3. I soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati ai punti 1 e 2.

ART. 2 INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO.

Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

1. In tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al precedente articolo.
2. In tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate al punto 1, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.

Gli interventi sopra elencati sono finalizzati a garantire l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali ed a valorizzare le sue capacità residue.

Per le tipologie di intervento la normativa regionale stabilisce che gli interventi ammessi al contributo possono consistere:

1. in opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
2. nell'acquisto ed installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, come:
 - a) *mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;*
 - b) *strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;*
 - c) *dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;*
 - d) *dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone.*

Le opere edilizie realizzate e le attrezzature acquistate dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi ammessi a contributo sono relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni.

Non sono attribuiti contributi per alloggi di nuova costruzione.

I lavori possono iniziare solo dopo la data di presentazione della domanda di contributo conseguente al presente bando pubblico. Per una stessa unità immobiliare può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

ART. 3 CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

1. E' possibile presentare la domanda **entro il giorno 31/12/2026**, a pena di esclusione.

Possono presentare domanda le persone con menomazioni o limitazioni permanenti (fisiche, sensoriali o cognitive) residenti a San Giuliano Terme (PI), o che vi prenderanno residenza entro tre mesi dall'ammissione al contributo, e i soggetti che ne esercitano la tutela o l'amministrazione di sostegno (*come indicato nell'articolo 1 del presente bando*).

Si precisa che per poter accedere al contributo i soggetti suddetti hanno la residenza anagrafica nel Comune di San Giuliano Terme (PI), ovvero ove è situato l'immobile sul quale realizzare gli interventi.

2. I richiedenti dovranno utilizzare **l'apposito modello di domanda predisposto dal Comune, corredato della documentazione prevista**, con l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da

acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altresì, apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati già avviati o realizzati.

Il modello di domanda, sul quale sono indicati gli allegati necessari, potrà essere consultato e scaricato dal sito del Comune alla pagina internet <https://www.comune.sangiulianoterme.pi.it/>

3. La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa e protocollata dal Comune nei seguenti modi:

- a) trasmessa dalla propria pec alla pec del Comune **comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it** (questa modalità di invio equivale all' effettuazione di Racc A/R);
- b) per coloro che non dispongono di una PEC, mediante la trasmissione da mail ordinaria all'indirizzo **protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it**.

Si prega di:

- *NON trasmettere lo stesso documento in entrambe le caselle di posta elettronica;*
- *NON inviare documentazione rimandando ad un link in quanto non consente conservazione a norma.*

Fatto salvo la preferenza per l'utilizzazione e l'incentivazione della trasmissione digitale della domanda di partecipazione al contributo con i relativi allegati, in casi eccezionali di impossibilità potrà essere consegnata la documentazione citata all'ufficio Urp e Protocollo dell'Ente, con sede in Via Giovanni Battista Niccolini 25 dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Si prega di NON utilizzare moduli di domanda diversi da quelli predisposti dal Comune, incompleti, errati e non sottoscritti, pena l'esclusione dal presente bando.

Per informazioni utili: Ufficio Servizio Sociale, apertura al pubblico nei giorni Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle h. 9.00 alle h.11.30.

3. La **domanda** suddetta (**con marca da bollo di euro 16,00**) dovrà essere **corredato** dalla seguente **documentazione**:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità, del richiedente;
- copia conforme del certificato rilasciato dall'autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo;
- preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all'acquisto e all'installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- benestare del proprietario dell'unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario).

In particolare nella domanda si dovrà dichiarare il reddito - come risultante dalla dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi - della persona con disabilità che chiede il contributo o del familiare che lo dichiara a proprio carico ai sensi della vigente normativa in materia.

È data facoltà di allegare alla domanda la dichiarazione dei redditi relativa.

4. Ai sensi dell'articolo 6 del d.p.g.r. 11/R/2005 la domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi.

Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'articolo 2 realizzati sullo stesso immobile e finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali.

Nel caso in cui in uno stesso edificio vi siano più persone con disabilità possibili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

ART. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Le domande pervenute regolarmente entro i termini di cui all'articolo 3 potranno essere valutate da un'apposita Commissione Tecnica per la valutazione dei requisiti e della congruità dell'intervento.

Saranno attribuiti i seguenti punteggi come previsto dal Regolamento Regionale 03 gennaio 2005, n. 11/R:

1. in relazione alla gravità della disabilità per un punteggio massimo di 70 punti su 100:

- persone non deambulanti con disabilità totale 70/100;
- persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo con disabilità completa 60/100;
- persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo con disabilità grave 40/100.

2. In relazione alla congruità degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente si attribuiscono, per un massimo di 30 punti su 100:

- intervento coerente con la disabilità accertata: 15/100;
- intervento molto coerente con la disabilità accertata 30/100.

A parità di punteggio è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente di chi richiede il contributo ovvero di chi l'abbia a carico.

Entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo (2027) il Comune deve predisporre la graduatoria delle domande ricevute e che hanno ottenuto una valutazione positiva.

Entro il 30 giugno 2027 il Comune trasmette alla Regione il numero delle domande in graduatoria e l'entità del contributo richiesto.

ART. 5 ENTITA' DEL CONTRIBUTO.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento risorse annualmente assegnate dalla Regione Toscana come di seguito:

1. Per la realizzazione delle opere edilizie, possono essere concessi contributi non superiori al 50% delle spese sostenute comprese le spese tecniche per un importo non superiore ad € 7.500,00;

2. per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore ad € 10.000,00.
3. I due contributi sono cumulabili fino ad un massimo di € 17.500,00.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo.

Le richieste inserite in graduatoria e non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione delle successive graduatorie.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

1. I contributi saranno erogati dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

La richiesta di liquidazione corredata di tutta la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle opere, l'acquisto o l'installazione delle attrezzature, dovrà pervenire al Comune.

2. I soggetti utilmente posizionati in graduatoria avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del decreto regionale di finanziamento del fondo relativo all'anno 2026 per comunicare l'effettuazione dei lavori di abbattimento delle barriere e fornire le relative fatture.

3. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria.

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2, entro i termini stabiliti al momento dell'ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.

ART. 7 CONTROLLI E RICORSI.

1. L'ufficio Servizio Sociale - Settore II Servizi alla Persona, entro 30 giorni dalla presentazione del modulo di domanda con i relativi allegati, procede allo svolgimento degli adempimenti istruttori occorrenti e del controllo ai sensi della L. n. 241/1990, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e del C.A.D. di cui al D. lgs. n. 82 del 2005, al fine di accertare la completezza di quanto dichiarato e prodotto dal richiedente, e provvede a comunicare l'esito della verifica agli interessati richiedendo le eventuali integrazioni che risultano necessarie.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadrono le agevolazioni sin dall'origine.

2. Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva per l'anno 2026 è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica decorrenti in entrambi i casi dalla sua pubblicazione.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016, ed il Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento relativo al beneficio secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione del beneficio ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Titolare del trattamento e dati di contatto.

Comune di San Giuliano Terme, con sede in San Giuliano Terme, Via Giovanni Battista Niccolini, 25 – tel. 050 819111 – PEC: comune.sangilianoterme@postacert.toscana.it.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) Dott. Giulio Elmini.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è sempre raggiungibile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: responsabileprotezionedati@comune.sangilianoterme.pisa.it.

Il Comune di San Giuliano Terme effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguiti possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell'ambito dei vari canali di accesso. All'interno di essi l'Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento: Contributo regionale abbattimento barriere architettoniche Anno 2026.

Base giuridica del trattamento: "obbligo di legge", "esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri" art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE 679/2016.

Ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato allo svolgimento del procedimento di erogazione di prestazioni e servizi sociali.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

Destinatari dei dati.

Sono destinatari dei dati i soggetti designati dal Comune, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ditte che effettuano assistenza e manutenzione del software. I dati sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo

I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:

- *ciò è necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione richiesta);*

- *la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento.*

Periodo conservazione dei dati.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati di navigazione non persistono per più di un numero limitato di giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

Diritti degli interessati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere inviata per raccomandata a.r. a Comune di San Giuliano Terme, Via Giovanni Battista Niccolini, 25 56017 San Giuliano Terme (Pi) oppure una PEC a comune.sangilianoterme@postacert.toscana.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalii, come previsto dall'art. 77 del Regolamento.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al beneficio economico.

ART. 11 NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente previsto al presente bando pubblico si rinvia alla legge regionale 09/09/1991 n. 47 ed al Regolamento 11/R del 03/01/2005, Regione Toscana, "Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della Legge Regionale 09/09/1991 n. 47" ed alla vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE
Avv. Aldo Fanelli